

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DEI SENTIERI DI CAMPIGLIO"

Articolo 1 Denominazione

È costituito una associazione sotto la denominazione:

"AMICI DEI SENTIERI DI CAMPIGLIO"

di seguito indicato con il nome "Associazione".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNST), la denominazione diventerà "AMICI DEI SENTIERI DI CAMPIGLIO - ETS".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del d.lgs. n. 117/2017.

Articolo 2 Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di **Pinzolo (TN), frazione Madonna di Campiglio Via Cima Tosa n.91**

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune può essere deliberato con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative, sezioni ed uffici anche altrove sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ottemperanza a quanto disposto all'art.10 del D.Leg.N.460/1997.

L'Associazione ha come scopo la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente. Per il raggiungimento di questo scopo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- Monitoraggio e presidio costante delle condizioni del territorio della zona Comprensorio Campiglio e territori limitrofi, nonché monitoraggio e manutenzione e/o implementazione e tracciatura della rete di sentieri e camminamenti della zona per garantire che ogni influenza antropologica avvenga nel rispetto e nella preservazione delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente;

- Monitoraggio, controllo ed azione affinché eventuali interventi sul territorio, siano essi programmati, o imprevisti o d'emergenza, avvengano con il dovuto rispetto dell'assetto del territorio e della stabilità ambientale;

- Promozione, in stretta aderenza al proprio scopo, di ogni e qualsiasi altra attività coerente e funzionale alla piena efficienza della rete dei sentieri, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Nel caso di svolgimento di attività connesse o accessorie, queste non possono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali ed i relativi proventi non possono superare il 66% delle spese complessive dell'Associazione.

L'Associazione potrà inoltre provvedere all'informazione dei propri Soci con bollettino interno.

Articolo 4 Attività di interesse generale

L'Associazione, per perseguire le finalità di cui all'articolo precedente, intende esercitare, in via principale, l'attività di interesse generale di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. Inoltre, intende esercitare l'attività di interesse generale di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Per agevolare e concretizzare il raggiungimento delle finalità statuite e l'attività di interesse generale indicata, l'Associazione si propone di:

- organizzare raccolte fondi e contributi sia privati che pubblici per finanziare le iniziative dell'Associazione, creando una forma di compartecipazione alle attività e alle diverse attivazioni e progetti da parte delle persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi;

- creare sinergie con altre realtà associative e non, che perseguono finalità coerenti, utili, complementari e/o integrative di quelle dell'Associazione;
- incoraggiare l'associazionismo a favore delle iniziative a preservazione dell'integrità del territorio.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale potendosi avvalere anche delle prestazioni di volontari.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 5 Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che possono anche essere disponibili a partecipare attivamente alla loro realizzazione.
2. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.
5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del terzo settore.

Articolo 6 Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio ha diritto:
 - A) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in assemblea;
 - B) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - C) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione diretta al presidente che dovrà provvedere entro 15 giorni dal suo ricevimento;
 - D) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
3. Ciascun socio ha il dovere di:
 - A) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - B) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
 - C) non arrecare danno all'Associazione;
 - D) versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
4. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. Le quote associative o i contributi alle attività, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Articolo 7 Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi

sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.

5. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 8

Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

A) da un'assemblea

B) da un Consiglio Direttivo

C) dal presidente, con funzioni di legale rappresentanza

D) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Articolo 9

Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa annuale, ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.

2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. L'assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Articolo 10

Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea:

A) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;

B) elegge e revoca, qualora ne ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 e 31 del d.lgs. 117/2017, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

C) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso assieme al bilancio preventivo dell'Associazione;

D) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

E) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

F) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;

G) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

H) ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

I) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

J) fissa l'ammontare del contributo associativo;

K) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:

A) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

B) deliberare l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Articolo 11

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta che si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Articolo 12

Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci in proprio o per delega e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Articolo 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'assemblea esclusivamente tra i soci.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario.

6. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Articolo 14

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno.

2. Il Consiglio Direttivo:

- A) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- B) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
- C) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- D) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- E) approva o rigetta le domande di ammissione;
- F) propone all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- G) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 15

Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Lo stesso Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il presidente deve convocare quanto prima l'assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Articolo 16

Il presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile da tenersi entro non oltre i successivi 15 giorni.

Articolo 17

Il vicepresidente

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.
2. Il vicepresidente:
 - gestisce, di concerto con il presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
 - relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.
3. I compiti e le funzioni di cui al c. 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Articolo 18

Il segretario

1. Il segretario verbalizza le riunioni di assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda, anche a seguito di semplice richiesta verbale.

Articolo 19

Organo di controllo e revisione legale

1. L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017 la composizione e le funzioni dell'organo di controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017:

2. L'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017. la composizione e le funzioni dell'organo di controllo sono quelle determinate dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 20

Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- A) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
 - B) il libro verbali dell'assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'assemblea;
 - C) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
2. La tenuta dei libri sociali è a cura del segretario dell'Associazione. Il presidente, su richiesta scritta, deve rendere disponibili, entro 10 giorni dal suo ricevimento, i libri sociali affinché il socio richiedente ne possa prendere libera visione.
3. I verbali di assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Articolo 21

Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- A) quote sociali;
- B) contributi pubblici e privati;
- C) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- D) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- E) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- F) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- G) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- H) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

3. La quota sociale, se l'assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Articolo 22

Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 23

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2024.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art. 13, c. 3, del d.lgs. 117/2017 (d.m. 5.03.2020).
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art. 13, c. 3, del d.lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea entro il mese di aprile.

Articolo 24

Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 25

Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 26

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art 45, c. 1, del d.lgs. 117/2017, ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea.

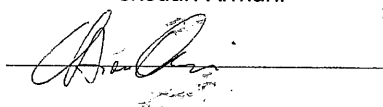
Articolo 27

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Madonna di Campiglio (TN) 15 dicembre 2025

Il Presidente
Cristian Armani



Il Segretario
Marco Maturi

